



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

ML

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



COMUNE DI GELA
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D9

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI FORNITORI DI SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO (AZIONE B.1.a) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D9 A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – PON INCLUSIONE - AVVISO N. 1/2019 PER L'ATTUAZIONE DEI PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE (PAIS)

CONVENZIONE N. AV1-304 del 25.03.2021

CUP: D71B20001040006

Il presente Disciplinare Tecnico costituisce, insieme agli altri documenti allegati, parte integrante e sostanziale dell'Avviso per l'accREDITamento di soggetti fornitori di Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico mediante il sistema dei Buoni di servizio/Vouchers, e contiene indicazioni sulle modalità organizzative e sui criteri di erogazione del servizio.

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il servizio ha per oggetto l'espletamento di prestazioni di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico programmate nei progetti personalizzati di presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza con figli minori che necessitano di supporto educativo in ambito scolastico ed extrascolastico. Si tratta di un intervento socio educativo che nasce da un progetto più ampio finalizzato a prevedere a colmare i gap relativi alla povertà educativa.

ART. 2 – DESTINATARI

Destinatari sono nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza con figli minori residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 9 (Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera), che sottoscrivono il progetto personalizzato di presa in carico propedeutico alla continuità nel godimento del beneficio economico.

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

L'accREDITamento ha per oggetto i Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed extra scolastico nell'ambito della programmazione PON INCLUSIONE SIA/REI ora RDC e dovrà assicurare:

- interventi educativi e sociali capaci di prendere in carico le situazioni di disagio sociale dei soggetti;
- interventi educativi capaci di agire per rimuovere il rischio di emarginazione sociali dei soggetti;
- interventi per le famiglie in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, per impedimenti oggettivi (temporanei o strutturali), per privazione socio-economica e culturale, per limitazioni fisiche o psichiche;
- sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore;
- interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico;

- Il servizio sarà reso a domicilio e/o presso le istituzioni scolastiche individuate durante le ore scolastiche sia che esse si svolgono nella sede della scuola, sia fuori di essa, come nella ipotesi di visite d'istruzione, manifestazioni culturali o altro secondo le esigenze di ciascun alunno come concordato con la scuola e la famiglia.

L'educatore condivide con l'Assistente Sociale case manager l'andamento del progetto individuale predisposto ed elabora eventuali modifiche e aggiornamenti. Attraverso il PEI, l'educatore progetta, attua, monitora e valuta interventi rivolti a sostenere l'autonomia e l'empowerment dell'adulto e del suo nucleo familiare.

Il servizio oggetto del presente Disciplinare verrà realizzato dall'Ente accreditato, scelto dall'utente, mediante propri Educatori professionali in numero adeguato alle richieste pervenute, adeguatamente preparati per il tipo di utenza ed in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze della Formazione Primaria o Scienze della Formazione o Pedagogia;

- L'Ente accreditato deve garantire la presenza di un coordinatore tecnico gestionale del servizio che assicuri il raccordo e il collegamento con i Comuni del Distretto.**

- fare da referente tra gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni al fine di assicurare l'ottimale espletamento del servizio;

- A seconda del tipo e dell'ambito di intervento educativo (presso il domicilio e/o extradomicilio) previsto nel progetto educativo, viene definito il piano orario d'intervento.

Il personale dovrà frequentare corsi di formazione specifici sull'intervento di assistenza educativa e scolastica ed extra scolastica di almeno 10 ore. L'Ente può promuovere in proprio il corso avendone le professionalità necessarie o commissionarlo ad altri Enti o ancora promuoverlo in comune

accordo con altre ditte accreditate. L'accreditato dovrà dimostrare di effettuare tale formazione comunicando il programma di formazione, le date, la sede e gli orari di svolgimento di tale attività, i professionisti impegnati nonché i fogli di presenza del personale attestante la partecipazione.

ART. 5 – BUONO SERVIZIO/ VOUCHER

Il Buono servizio/voucher è il titolo che dà diritto all'acquisto, presso gli operatori economici accreditati, delle prestazioni socio-assistenziali su descritte in termini generali.

Ogni voucher, in particolare, corrisponde ad un'ora di effettiva prestazione da parte del personale incaricato per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente avviso.

Il valore unitario di un voucher è pari ad € ad € 20,89 incluso IVA al 5%.

L'Ufficio Piano rilascerà Buoni di servizio/Voucher nominativi e non trasferibili.

L'ente accreditato, senza alcun costo aggiuntivo per il Distretto, erogherà anche le prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte. Di tali interventi deve darne comunicazione ai Comuni interessati.

ART. 6 – LIBERA SCELTA DELL'UTENTE

Le prestazioni fornite per mezzo di buoni di servizio vengono erogati garantendo la libera scelta dell'utente tra tutti i fornitori accreditati. Al fine di garantire una ampia ed effettiva pluralità di fornitori, si stabilisce per ciascuno degli enti accreditati una soglia massima raggiungibile pari al 50% dell'importo complessivo del servizio. Il competente Ufficio del Comune di residenza avvia la procedura per l'emissione del voucher, facendo pervenire all'ente accreditato scelto e al Comune capofila la richiesta di attivazione del servizio. Qualora detta scelta dovesse ricadere su di un soggetto che non può più erogare il servizio in quanto ha raggiunto la soglia massima del 50% dell'importo annuo del servizio, l'utente verrà ricontattato dal Servizio Sociale del Comune di residenza per scegliere un altro fornitore accreditato. Nel caso in cui ci sia un solo fornitore accreditato si deroga alla soglia del 50%.

In relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, l'utente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il fornitore scelto se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni ricevute. A tal fine, l'utente comunicherà per iscritto, utilizzando apposito modello, all'ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza la propria volontà di altro fornitore. Il trasferimento sarà operativo entro il decimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

ART. 7 - MODALITÀ DI SCELTA

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare il servizio, bensì l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali la famiglia del minore avente diritto all'assistenza potrà effettuare la scelta.

Saranno le famiglie dei minori aventi diritto alle prestazioni ad esercitare l'opzione di scelta del soggetto erogatore tra quelli accreditati inclusi nell'elenco, cui fare assistere il proprio figlio/a, ed alle quali il Comune capofila fornirà l'elenco dei soggetti accreditati e le relative proposte migliorative offerte in aggiunta alle prestazioni previste nel presente disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento trasmette a mezzo Pec al fornitore scelto la richiesta di avvio del servizio.

Il fornitore, a sua volta, comunica l'accettazione o meno del servizio entro 48 ore dall'invio e si impegna ad avviare lo stesso entro i tempi fissati nel PEI.

L'Ente accreditato ha l'obbligo di motivare per iscritto l'eventuale rifiuto dell'incarico; qualora il rifiuto si ripeta per due volte nel corso del periodo di validità dell'Albo il Comune disporrà l'immediata cancellazione dell'ente dall'Albo stesso.

ART. 8 - FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Distretto ha la facoltà di controllo in ordine all'adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel presente disciplinare, nell'avviso e nel patto di accreditamento, riguardo:

- Le norme contrattuali, contributive, assicurative ed assistenziali nei confronti del personale dipendente della ditta accreditata;
- Il buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato che in termini di customer satisfaction;
- Il possesso ed il mantenimento dei requisiti indispensabili indicati nell'Avviso di accreditamento;
- Il mantenimento degli impegni e degli oneri assunti, con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di servizio e sottoscritte nel Patto di accreditamento.

Tali verifiche valuteranno pertanto il permanere dei requisiti dichiarati, il livello quali-quantitativo degli interventi e le loro corrispondenza ai contenuti del voucher di servizio attivato, nonché l'esito dell'intervento in termini di soddisfazione dell'utente.

La ditta accreditata deve trasmettere sintetiche relazioni aggiornate ogni tre mesi, ed in forma straordinaria, ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale di residenza effettuando una valutazione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti.

Costituiscono strumenti di monitoraggio del servizio, cui sono condizionati il riconoscimento e la liquidazione delle prestazioni agli operatori accreditati, anche le forme di rilevazione cartacea o elettronica che le singole ditte adotteranno per dimostrare l'avvenuta prestazione del servizio.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il personale impegnato nel servizio da parte del soggetto accreditato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con lo stesso e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profili, con l'Ente affidatario, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto accreditato tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'ente accreditato assicurerà nei confronti dei propri lavoratori la piena applicazione del CCNL vigente; è inoltre, fatto obbligo di curare l'osservanza delle norme civili, delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed igiene sul lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali.

Il soggetto accreditato dovrà assicurare una adeguata formazione del personale impiegato di almeno 10 ore annue. Il programma e il calendario dovranno essere trasmessi al competente ufficio.

ART. 10 - GARANZIE E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ACCREDITATO

L'Ente accreditato è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Esso pertanto dovrà stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni, esonerando l'Ente affidatario da ogni responsabilità al riguardo.

Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'impresa accreditata. Al momento della attivazione del servizio, l'impresa accreditata dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni.

L'accreditato è pertanto responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni; esso dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA

La ditta accreditata si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs, n. 81/2008.

ART. 12 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fatture elettroniche mensili intestate al Comune di Gela, su conto corrente segnalato dall'ente accreditato, che dovrà rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il soggetto accreditato, unitamente alla fattura elettronica, provvederà a trasmettere i voucher incamerati, e sintetica relazione del servizio svolto in favore dei beneficiari.

I voucher utilizzati dall'utente devono riportare la data di utilizzo, il timbro del soggetto accreditato e la firma del Responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato i voucher.

La firma dell'utilizzatore dovrà corrispondere a quella del beneficiario (genitore) agli atti dell'Ufficio Piano.

Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti anche di uno solo degli elementi di cui al superiore comma o recanti cancellature e/o abrasioni.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati all'ente accreditato addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

ART. 13 - FACOLTÀ' DI CONTROLLO

Sul servizio svolto dal Soggetto accreditato sono riconosciute al Comune di Capofila ampie facoltà di controllo sul corretto funzionamento del servizio tramite il Responsabile del Procedimento del suddetto Comune e/o i Responsabili di Procedimento dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 9. Sono riconosciute altresì, facoltà di controllo sul rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive.

Qualora in occasione dei controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, si procederà alla immediata contestazione dei fatti rilevati.

ART. 14 - REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE

L'operatore accreditato dovrà dotarsi di una scheda mensile delle prestazioni per singolo utente nel quale dovranno essere indicate: la data, le prestazioni erogate previste nel Piano Educativo Individuale, l'ora di inizio e fine intervento, la firma dell'operatore e del familiare di riferimento.

La suddetta scheda dovrà essere redatta in duplice copia: una dovrà rimanere al beneficiario dell'intervento ed una consegnata all'Ufficio competente.

ART. 15 - PENALI

Nel caso di carenze o inadempienze parziali, fatto salvo l'obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate, saranno applicate le seguenti penalità:

1. Per la ritardata erogazione del servizio di minuti 15 e non recuperati a seguire, € 50,00 di penalità per ogni potenziale utente non assistito;
2. Per la ritardata erogazione del servizio di minuti 30 e non recuperati a seguire, € 100,00 di penalità per ogni potenziale utente assistito;
3. Per l'assegnazione al servizio di personale che non abbia i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio € 150,00 di penalità al giorno per ogni potenziale utente non assistito regolarmente.
4. Mancata effettuazione delle prestazioni aggiuntive: € 500,00 per ogni prestazione non resa ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta.

Le contestazioni vanno fatte per iscritto con pec. Eventuali osservazioni dovranno pervenire al Comune entro dieci giorni.

Comune di Mazzarino -- Prot., 000002627 del 16-05-2022 in arrivo

L'Ente affidatario è tenuto al rispetto della privacy. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel *rispetto dei* principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del patto di accreditamento, si impegna a non utilizzare, a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di controversie, ciascun pattante non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal Comune di Gela le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. In assenza di una soluzione concordata fra le parti la controversia sarà demandata al Tribunale di Gela.

data-----

per accettazione